

COMUNE DI CASTELLALTO



COMUNE DI CASTELLALTO

(Provincia di Teramo)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 9 del 29.03.2011**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (D.Lgs 507/93)

- Modifica art. 21

INDICE

Capo Primo	PRINCIPI GENERALI	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Caratteri della Tassa</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto della tassa</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali e aree tassabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Gettito e costo del servizio</i>	<i>Pag. 8</i>
Capo Secondo	TARIFFE	
<i>Art. 11</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Criteri di commisurazione della tassa</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Riduzioni Tariffe per particolari condizioni d'uso</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Agevolazioni ed esenzioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Cumulo delle riduzioni/agevolazioni</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>	<i>Pag. 11</i>
Capo Terzo	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA	
<i>Art. 17</i>	<i>Denunce</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Cessazione dell'occupazione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Controlli ed accertamenti</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Compiti degli Uffici interni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 14</i>
Capo Quarto	DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Art. 25</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 14</i>
Appendice A	CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE Art. 68 D.Lgs. 507/93	<i>Pag. 15</i>

CAPO PRIMO

Principi generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta del 60%.
4. La medesima riduzione si applica all'utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
5. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

ART. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc*).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.

4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori ed il contribuente dimostri di aver dimorato in altro immobile;
- Legnaie esterne e semichiusure;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. La natura di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a richiesta dell'interessato, viene dichiarata dall'Ufficio Tecnico Comunale cui compete la regolamentazione dell'assimilazione ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 s.m.i e relativi disposizioni di legge.
3. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, depositi e servizi) applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

Attività	Percentuale di detassazione %
Officine meccaniche , carrozzerie ed elettrauto	30%
Gommisti	30%
Tintorie e lavanderie	30%
Falegnamerie	30%
Laboratori fotografici	30%
Laboratori di analisi, odontotecnici, studi medici	30%
Tipografie e stamperie	30%
Distributori di carburante	30%
Macellerie e mattatoi	30%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

4. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. L'ufficio Tributi ove non provveda alla misurazione delle superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano di cui al comma 1 può avvalersi del dettato e dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26

CAPO SECONDO TARIFFE

ART. 11

DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12

CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa, ai sensi del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata in base alla qualità e alla quantità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interno ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso a cui i medesimi sono destinati, nonché al costo

dello smaltimento specifico. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività principale svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
3. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

ART. 13

RIDUZIONE TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
 - a) Per le abitazione con unico occupante:riduzione del 30%
 - b) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principia e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune:riduzione del 30%;
 - c) Per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale:riduzione del 30%
 - d) Per gli agricoltori in attività, e fino al raggiungimento dei trattamenti pensionistici, occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali:riduzione del 30%.
2. La riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma, in difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

ART. 14

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 3 , del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni:
 - a) La tariffa è ridotta del 30% al soggetto passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove sono presenti uno o più soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravità di cui all'art. 3 Legge Quadro n. 104 del 05 febbraio 1992 ed in

possesto della certificazione rilasciata dalla Commissione istituita dalla L.104/92, art. 4, purchè non ospitati, in modo continuativo, in strutture pubbliche o private.

- b) La tariffa è ridotta del 20% per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune / soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
- c) Al fine di promuovere il rilancio dello sviluppo economico sul territorio comunale mediante l'utilizzo della fiscalità locale sono ammesse a fruire di uno speciale beneficio, consistente nella esenzione della TARSU, le nuove attività commerciali, limitatamente al primo anno solare a decorrere dalla data di inizio dell'occupazione dei locali. L'esenzione viene estesa anche al terzo anno per gli esercizi commerciali che iniziano la propria attività nel centro storico di Castelbasso, così come delimitato nel PRG (All."A"), e Castellalto capoluogo, così come delimitato nell'allegata planimetria (All."B");
- d) Sono altresì esenti, limitatamente al primo anno, i nuovi nuclei familiari residenti nel centro storico di Castelbasso, così come delimitato nel PRG (All."A"), e Castellalto capoluogo, così come delimitato nell'allegata planimetria (All."B");

Le esenzioni e le riduzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 15

CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.

2. Le predette **riduzioni / agevolazioni** sono invece tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione. In ogni caso l'ammontare della riduzione dovuta non può superare il 40 %.

ART. 16

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50% per cento.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente con il versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, effettuato su apposito bollettino contemporaneamente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo da parte della Polizia Municipale.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

ART. 17

DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione anche se presentata da un componente del nucleo familiare deve essere intestata all'intestatario della scheda anagrafica di famiglia con vincolo di solidarietà al pagamento di tutti i componenti dello stesso nucleo familiare. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione

risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93 e l'individuazione dei dati catastali degli immobili.

ART. 18

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree o se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 19

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 20

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.

2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 21

RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa avviene mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Castellalto – Riscossione TARSU.
2. L'importo del tributo ed addizionali, liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del Funzionario Responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.
3. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del tributo entro il termine previsto, a pena di decadenza, nel comma 2 del presente articolo.
4. L'Ufficio tributi invierà una comunicazione contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti, allegando i bollettini di c/c postale pre-compilati per effettuare il versamento.
5. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione, entro la data prevista per il pagamento della prima rata.
6. Limitatamente ai contribuenti che non hanno provveduto al pagamento a seguito della comunicazione di cui al precedente comma 4, l'Ufficio Tributi provvederà a notificare un nuovo avviso di pagamento, con addebito delle spese di notifica.
7. Ai contribuenti che non avranno ottemperato a seguito della notifica dell'avviso di pagamento di cui al precedente comma 6, l'Ufficio Tributi notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 296/2006 – Legge Finanziaria per il 2007.

ART. 22

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 507/93.

ART. 23
SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni le disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997 così come disciplinate con delibere di consiglio Comunale n. 29 del 22/05/1998 e n. 46 del 28/08/1998 avente ad oggetto “ Criteri per l’irrogazione delle sanzioni tributarie di cui ai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997”.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite

ART. 24
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

<p style="margin: 0;">CAPO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI</p>

ART. 25
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell’anno 2010.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

APPENDICE "A"
**CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ
DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE**
Art. 68 D.Lgs. 507/93

Classe	Uso	Descrizione
1	0	Locali delle abitazioni civili
2	0	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, delle assicurazioni, delle ricevitorie, autoscuole, studi medici e veterinari, laboratori di analisi , studi radiofonici e giornalistici
3	1	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, dei pubs, agriturismo con ristorazione
3	2	Locali degli alberghi, delle locande , delle pensioni, agriturismo con solo alloggi
4	0	Circoli da ballo, discoteche, cinema.
5	0	Scuole e asili
6	0	Uffici Pubblici, caserme, sede delle associazioni o istituzioni esclusivamente religiosa, sportiva, culturale, politica, degli enti di assistenza, sindacali, palestre.
7	0	Locali degli stabilimenti industriali e accessori
8	0	Locali dei laboratori artigianali
9	0	Locali di attività commerciali di qualsiasi natura alimentare e non (alimentari, supermercati, frutta verdura, abbigliamento, gioielleria, saloni di bellezza, distributori di carburante, farmacie ecc)
10	0	Aree scoperte operative